Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Venerdì, 22 maggio 1925** | **Numero 118**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2° del Vol. III 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale* non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 902.

LEGGE 14 maggio 1925, n. 617.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' fissato in L. 50,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, il fondo di L. 100,000 stabilito dall'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395 per la tutela igienica del baliatico.

Art. 3.

E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-1926, la somma occorrente per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, concernente concessione di mutui senza interessi per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.

Art. 4.

E' stabilita in L. 500,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, per la costruzione, la sistemazione e il funzionamento di istituti antitracomatosi.

Art. 5.

E' stabilita in L. 40,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di cui all'art. 27 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

Art. 6.

E' stabilita in L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma da erogarsi in premi ai Carabinieri Reali per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia.

Art. 7.

E' stabilita in L. 200,000, per l'esercizio 1925-26, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali Carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	90,000 —
2	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	150,000 —
3	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —
4	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 —
5	Indennità di traslocamento agli impiegati	1,500,000 —
6	Indennità di missione al personale	5,530,000 —
7	Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore dei prefetti, sottoprefetti, medici provinciali, veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536	285,000 —
8	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	3,015,000 —
9	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, scrivani e basso personale, e ad agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, degli archivi di Stato, della sanità pubblica e della sicurezza pubblica, nonchè al personale di altre amministrazioni in servizio di quella dell'interno (R. D. 17 febbraio 1924, n. 182)	310,000 —
11	Sussidi ad impiegati, scrivani, e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	285,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	21,000 —
13	Consigli e Commissioni - Spese relative	100,000 —
14	Spese casuali	80,000 —
		11,616,000 —
	Debito vitalizio	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,700,000 —
16	Contributo alla Cassa di previdenza dei Segretari e altri impiegati degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349). (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		35,900,000 —
	Spese del Consiglio di Stato.	
18	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	2,458,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
19	Consiglio di Stato - Assegno per la biblioteca e per la manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella ed indennità di rappresentanza al Presidente	24,000 —
20	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	51,000 —
		2,533,000 —
	Spese per gli Archivi di Stato.	
21	Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	2,728,000 —
22	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	124,700 —
23	Manutenzione dei locali degli Archivi di Stato	100,000 —
24	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 —
25	Assegni fissi per spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato	100,000 —
		3,054,140 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
26	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	40,000,000 —
27	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	400,000 —
28	Premi di operosità agl'impiegati di ruolo appartenenti al gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno per il servizio di copia dagli stessi disimpegnato oltre il normale orario d'ufficio	100,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
29	Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia e ai Prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali (art. 184 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,060,000 —
30	Spese per le vetture automobili assegnate ai prefetti	255,000 —
31	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento delle Prefetture e Sottoprefetture	2,198,000 —
32	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	22,000 —
33	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	750,000 —
34	Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle provincie (Legge 30 giugno 1896, n. 3195 e decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647) (Spesa d'ordine)	35,300 —
		44,820,300 —
	Spese per la pubblica beneficenza.	
35	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	1,225,670 —
36	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1476	20,000 —
37	Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute, con fini di ricovero, e degli istituti privati che provvedono, per conto del Ministero dell'interno, all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro	15,000,000 —
38	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
39	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,800,000 —
40	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000 —
		19,065,670 —
	Spese per la sanità pubblica.	
41	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	6,500,000 —
42	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958) (Spese fisse)	72,000 —
43	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	24,000 —
44	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000 —
45	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	50,000 —
46	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 —
47	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (articolo 6, lettera a, della legge 24 luglio 1919, n. 1382) e sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli (art. 6, lettera b, della detta legge)	2,000,000 —
48	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 —
49	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 —
50	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	150,000 —
51	Spese per le ispezioni alle farmacie e sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	101,000 —
52	Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829 (Spesa d'ordine)	5,000 —
53	Spese per la gestione degli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	200,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
54	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica - Contributi per l'esecuzione dei corsi pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario - Premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nelle organizzazioni, nella guida, nella sorveglianza di detta azione	2,000,000 —
55	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 —
56	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	200,000 —
57	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti	550,000 —
58	Indennità ai medici delegati di porto e al personale di bassa forza delle capitanerie di porto per le visite sanitarie e le guardianie alle navi in arrivo e in isolamento (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	125,000 —
59	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	30,000 —
60	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali.	1,300,000 —
61	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	7,000 —
62	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 —
63	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	300,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
64	Spesa per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini	40,000 —
65	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa obbligatoria)	100,000 —
66	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili degli uffici della Sanità pubblica	80,000 —
		21,529,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
67	Servizio segreto	3,000,000 —
68	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)	41,000,000 —
69	Premi a funzionari ed agenti di P. S. per segnalati servizi di polizia attiva	80,000 —
69 bis	Premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia, da assegnarsi a funzionari di pubblica sicurezza; a carabinieri Reali dei due ruoli; ad agenti della forza pubblica, ed a corpi armati	1,000,000 —
70	Premi ai militari dell'arma dei Reali carabinieri per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680)	1,000,000 —
71	Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri, vittime del dovere (art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, numero 261)	200,000 —
72	Spese d'ufficio pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per i comandi relativi (Spese fisse)	200,000 —
73	Spese per la scuola di polizia scientifica e pei gabinetti di segnalamento	136,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
74	Servizio delle ricerche - Pubblicazione del bollettino - Schedari - Manutenzione e acquisto di materiali	50,000 —
75	Concorso nelle spese pel funzionamento e per l'arredamento didattico della scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato dell'arma dei Reali carabinieri (Regio decreto 31 dicembre 1922, numero 1680)	50,000 —
76	Spese per trasferte ai funzionari ed agli agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza	800,000 —
77	Premi ai Reali carabinieri ed agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, per sequestro di armi	150,000 —
78	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza e pei Reali carabinieri	400,000 —
79	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie - Acquisto e manutenzione di natanti e accessori in servizio della pubblica sicurezza	3,800,000 —
79 *bis*	Acuiqsto di cavalli e di bardature per il servizio della repressione del malandrinaggio in Sicilia - Spese inerenti al mantenimento, ricovero e stallaggio dei cavalli; manutenzione e riparazione delle bardature; spese accessorie	800,000 —
80	Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari di pubblica sicurezza - Spese di funerali di funzionari deceduti per cause di servizio	50,000 —
81	Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	80,000 —
82	Fitto di locali per gli uffici (legge 24 marzo 1907, n. 116) di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti (Spese fisse)	1,000,000 —
83	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773)	14,370,000 —
84	Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, e per le colonie dei coatti nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite alle caserme dei Reali carabinieri e agli uffici di pubblica sicurezza	850,000 —
85	Casermaggio pei Reali carabinieri e per la scuola tecnica di polizia, indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379)	28,700,000 —
86	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	2,100,000 —
87	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati	40,000 —
88	Trasporto dei carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 —
89	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,500,000 —
90	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 —
91	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 —
92	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati	7,500,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
93	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	798,000 —
94	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 —
95	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785)	140,000 —
96	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	600,000 —
97	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, delle questure e degli uffici di pubblica sicurezza	1,008,000 —
97 bis	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	100,000 —
		115,102,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
98	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale	50,000 —
99	Retribuzioni al personale avventizio delle provincie redente.	1,300,000 —
100	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli uscieri di questura in base al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1913, n. 3084	17,800,000 —
101	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853	400,000 —
		19,550,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
102	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse).	195,000 —
103	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 —
104	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 —
105	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse).	34,000 —
106	Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1791, del Regio decreto	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220 (Spesa obbligatoria)	48,241,781.80
107	Assegnazioni occorrenti per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 72, 118 e 543 (Comuni marsicani) la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1925 per la parte delle spese obbligatorie in quanto non basti all'uopo il rimborso della sovrimposta come è stabilito dall'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1919, n. 27 (R. decreto 11 febbraio 1919, n. 109, convertito in legge e modificato con l'art. 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato O, prorogato con l'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1919, n. 2371, con l'art. 3, lettera b del R. decreto 11 novembre 1921, n. 1705, e con l'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1938)	1,500,000 —
108	Rimborso all'Opera nazionale di patronato Regina Elena della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	440,000 —
109	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 —
110	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai Comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958 - Seconda delle sei quote)	1,250,000 —
		52,328,281.80
	Spese per la pubblica beneficenza.	
111	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	400,000 —
112	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	62,000 —
113	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n 988 e 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,050.18
114	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Ottava rata)	250,000 —
115	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) (Settima delle 12 annualità)	150,000 —
		3,652,050.18
	Spese per la sanità pubblica.	
116	Indennità temporanea (caroviveri) dovuta ai funzionari civili di altre Amministrazioni collocati fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958)	5,760 —
117	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti: a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concesso ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) sui	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	mutui all'interesse dell'1, 1 e mezzo per cento concessi ai Comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; c) sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; d) sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi al comune di Napoli ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290 (Spesa obbligatoria).	1,105,000 —
118	Sussidi in capitali per agevolare l'esecuzione di opere igieniche, di cui al precedente capitolo n. 117, nonchè per studi e provvedimenti di generale interesse aventi finalità igieniche, comprese le spese per acquisto e messa in opera di materiale all'uopo occorrente (art. 9 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	600,000 —
119	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 —
120	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, numeri 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
121	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, numero 453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	9,967,600 —
122	Sussidi in capitali ai comuni, in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856 e dall'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in comuni che ne abbisognano in periodi di siccità, e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle e di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	150,000 —
123	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 ed il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n, 3134 (Spesa obbligatoria)	3,428,858 —
124	Sussidi in capitali ai comuni di Calabria, Basilicata e Sardegna, e delle altre regioni per cui esistono speciali disposizioni di favore, in sostituzione delle agevolezze consentite dall'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e del-	

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	l'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in periodi di siccità in comuni che ne abbisognino; e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità) . . .	75,000 —
125	Spese per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti dall'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665 (art. 9 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	375,000 —
126	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
127	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917. n 1231 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
128	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000 —
		17,012,218 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
129	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Quinta delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	71,611.57

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali	11,616,000 —
Debito vitalizio	35,900,000 —
Spese pel Consiglio di Stato	2,533,000 —
Spese per gli archivi di Stato	3,054,140 —
Spese per l'Amministrazione civile	44,820,300 —
Spese per la pubblica beneficenza	19,065,670 —
Spese per la sanità pubblica	21,529,000 —
Spese per la sicurezza pubblica	115,102,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria . .	253,620,110 —

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	19,550,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	52,328,281.80
	Spese per la pubblica beneficenza	3,652,050.18
	Spese per la sanità pubblica	17,012,218 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	92,542,549.98
	CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,611.57
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	346,162,659.98
	Categoria III. — Movimento di capitali	71,611.57
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	346,234,271.55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 602.

Esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 20 maggio 1924 per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602, il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651, ed il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1720;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data piena ed intera esecuzione all'accordo, allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 20 maggio 1924 relativo alla proroga al 1° maggio 1925 della deroga all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909 e al rinvio pure al 1° maggio 1925 della riduzione delle sopratasse di montagna di cui all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto sarà poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 81. — GRANATA.

ACCORDO

fra l'Italia e la Svizzera relativo alla ferrovia del Gottardo.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA
e
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderando di prorogare la durata dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921, relativo alla Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, hanno convenuto quanto segue:

1. A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione delle tasse e sovratasse del servizio interno svizzero, già prorogata al 1° maggio 1924, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1925.

2. A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 12 della Convenzione principale, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione della riduzione del 50 % delle sovratasse di montagna, già prorogata al 1° maggio 1924, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1925.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale.

Fatto a Berna in doppio esemplare il 20 maggio 1924.

A nome di Sua Maestà il Re d'Italia
GARBASSO.

A nome del Consiglio Federale Svizzero
HAAB

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 641.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario in corso, è aumentato della somma appresso indicata:

Cap. n. 1 - Personale di ruolo, ecc.	L.	300,000
Cap. n. 81-XIII - Pensioni ordinarie	»	200,000
Cap. n. 81-XXVII - Ufficiali delle capitanerie di porto, stipendi, ecc.	»	236,100
Cap. n. 87 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	1,600,000
	L.	2,336,100

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 maggio 1925
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 905.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 616.

Concessione alla signora Orsolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1925 è concesso a donna Orsolina Pizzigoni vedova Calvi, da Piazza Brembana (Bergamo) — madre di quattro ufficiali, di cui due morti in combattimento, il terzo morto per malattia contratta in guerra e il quarto, già valoroso combattente, morto in seguito ad un accidente alpinistico, quest'ultimo e i due primi più volte decorati al valore militare — l'assegno straordinario annuo a vita di L. 6000 indipendentemente dalla pensione privilegiata di guerra già assegnatale.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 906.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 642.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguente maggiore assegnazione in quello delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 196: « Spese d'ufficio, di cancelleria, di illuminazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 20,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924 25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Nei residui dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 127. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo		Importo
Cap. n. 6 (modificata la denominazione). — Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai postali, telegrafici e telefonici fuori di ruolo ed avventizi. Indennizzi per infortuni e danni. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro agli agenti e guardafili postali, telegrafici e telefonici assunti nelle nuove Provincie, secondo le norme del cessato regime (spesa obbligatoria)	L.	270,000
Cap. n. 8. — Indennità di tramutamento	»	300,000
Cap. n. 17. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato della differenza, ecc.	»	10,000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie	»	1,000,000
Cap. n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di pensione a termine, ecc.	»	400,000
Cap. n. 22. — Spese di liti	»	10,000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte, valori postali, ecc	»	1,500,000
Cap. n. 39. — Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, ecc.	»	80,000
Cap. n. 41. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 49. — Compensi per maggior lavoro al personale, ecc.	»	15,000
Cap. n. 52. — Spese di liti	»	10,000
Cap. n. 55. — Canoni per servitù di appoggio	»	10,000
Cap. n. 57 (modificata la denominazione). — Pagamento e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica e telefonica e per garanzia di traffico e spese inerenti. Rimborsi ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della corrispondenza telefonica e spese inerenti. Spese di cambio (spese d'ordine)	»	5,000,000
Cap. n. 61. — Miglioramento graduale della rete telefonica secondaria, ecc.	L.	65,000
Cap. n. 65. — Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 76 (modificata la denominazione). — Contributo a carico dell'Amministrazione, quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postale, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritta (R decreto 30 dicembre 1923, n. 3153). Contributo a carico dell'Amministrazione, quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico, assunto secondo le norme del cessato regime (spesa obbligatoria)	»	700,000
Cap. n. 77 (modificata la denominazione). — Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale. Costruzione di casotti e di padiglioni in muratura e con altri sistemi.		
Cap n. 78. — Fitto di locali di proprietà privata	»	500,000
Cap. 101-IV (nuovo). — Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 115 « Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti telefonici, ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14	»	44,800
Cap. n. 102-XIV-*bis* (nuovo). — Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento per l'impianto ed il funzionamento provvisorio degli uffici del lavoro, nei porti del Regno	»	200,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	12,614,800

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo		Importo
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.	L.	1,540,000
Cap n. 7. — Indennità per missioni	»	1,500,000
Cap. n. 10. — Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa, ecc.	»	9,000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.	»	540,000
Cap. n. 29. — Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	280,000
Cap n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei pacchi ed a vuoto, ecc.	»	277,000
Cap. n 33. — Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici, ecc.	»	6,000
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	118,000
Cap. n. 35. — Spese di mantenimento di carrozze postali; acquisto e manutenzione, ecc.	»	52,000
Cap. n. 40. — Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc.	»	595,000
Cap. n. 53. — Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici, ecc.	»	265,000
Cap. n. 54. — Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici esterni, ecc.	»	390.000
Cap n. 58. — Abbuoni e rimborsi, ecc	»	120,000
Cap. n. 63. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	»	161,000
Cap. n. 64. — Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc.	»	150,000
Cap. n. 69. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	11,500
Cap. n. 70 (modificata la denominazione). — Istruzione al personale Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali Acquisti, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento, sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi di incoraggiamento Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media	»	40,000
Cap. n. 72. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni, ecc.	»	111,000
Cap. n. 79. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie, ecc.	»	80,000

Cap. n. 80. — Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore, ecc.	L. 20,000
Cap. n. 81-XXVIII. — Sottufficiali delle capitanerie di porto. Stipendi, supplementi di servizio, ecc.	» 230,000
Cap. n. 81-XXIX (modificata la denominazione). — Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto, ai sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395	» 25,200
Cap. n. 86. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	» 400,000
Cap. n 88. — Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	» 400,000
Cap. n. 102-bis. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	» 76,275
Cap. n. 102-XIV. — Compensi per le costruzioni navali, ecc.	» 200,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 7,596,975

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni ai residui di taluni capitoli aggiunti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazione, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 138. — Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, ecc.	L. 4,401
Cap. n. 144. — Spese di pigioni per i servizi esclusivi della posta, ecc.	» 130,000
Totale degli aumenti	L. 134,401

In diminuzione:

Cap. n. 137. — Stampati registri, buste stampate, per uso dell'Amministrazione, ecc.	L. 4,401
Cap. n. 145. — Spese d'ufficio. Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	» 130,000
Totale delle diminuzioni	L. 134,401

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 907

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 643.

Maggiore assegnazione ed autorizzazione di spesa straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, per retribuzioni al personale avventizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale avventizio del Ministero delle comunicazioni, passato nel ruolo transitorio di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, verrà corrisposta, pel periodo dal 1° dicembre 1924, fino alla data del passaggio medesimo, solo la differenza fra i nuovi assegni spettantigli e le retribuzioni effettivamente percepite.

Per il pagamento di tale differenza è autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,600,000 la quale viene inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per l'esercizio in corso, al capitolo di nuova istituzione n. 101-V; « Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio, ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettantigli a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e indennità di caro-viveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924 alla data della effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo ».

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 2 « Avventizi, ecc. » del medesimo stato di previsione è aumentato di L. 2,220,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 908.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 644.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, ed autorizzazione di spesa straordinaria per canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,405,499.96 per canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni per la francatura e la corrispondenza in franchigia della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e della Cassa nazionale infortuni per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo n. 8 « Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc. » dello stato di previsione di cui al precedente articolo 1, per le spese relative al funzionamento del Comitato centrale annonario e delle Commissioni provinciali annonarie si intendono riferiti al nuovo capitolo n. 90 bis, che viene istituito col presente decreto nello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 126. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	L. 20,000.—
Cap. n 5. — Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione, ecc.	» 40,000.—
Cap. n. 7. — Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione, ecc.	» 3,000.—
Cap. n. 21. — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio, ecc.	» 1,200.—
Cap. n. 44. — Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	» 1,033,100.—
Cap. n 47 — Interessi a carico dello Stato sulle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Provincie, ecc.	» 27,000.—
Cap. n. 48. — Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale, ecc.	» 30,000.—
Cap n. 50 — Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, ecc.	» 60,000.—
Cap. n. 54. — Posti e borse di studio e tirocinio pratico, ecc.	» 10,000.—
Cap n. 78-*bis* (modificata la denominazione, togliendo la qualifica di « Spese fisse »). — Spese di servizio degli uffici dipendenti dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro	» 15,000.—
Cap. n. 90-*bis* (di nuova istituzione). — Spese generali, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il funzionamento del Comitato centrale annonario e delle Commissioni provinciali annonarie	» 200,000 —
Cap. n. 92. — Contributi, concorsi e sussidi, ecc.	» 46,000 —
Cap. n. 104. — Spese occorrenti per il funzionamento presso i circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, ecc.	» 15,000.—
Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione e la rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per provvedere al marchio delle canne delle armi da fuoco portatili, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3152	» 10,000.—
Cap. n. 113. — Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro, ecc.	» 18,850.—
Cap. n. 114. — Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio proprietà intellettuale, ecc.	» 60,000.—
Cap. n. 128. — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove Provincie	» 500,000. —
Cap. n. 175-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Spese diverse ») — Canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni per la francatura e la corrispondenza in franchigia della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e della Cassa nazionale infortuni per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1923	L. 1,405,499.96
Cap n 185 (modificata la denominazione). — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altri territori del Regno, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177. (Spesa d'ordine).	
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 3,494,649.96

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 8. — Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc.	L. 201,800
Cap. n. 32. — Spese di qualsiasi natura per incoraggiare ed eseguire esperimenti, ecc.	» 20,000
Cap. n. 38. — Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	» 8,000
Cap. n 39. — Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, ecc	» 12,000
Cap. n. 41. — Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420; ecc.	» 43,000
Cap. n. 43 — Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo, ecc	» 125,770
Cap. n. 48-*bis*. — Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la istituzione ed il funzionamento, ecc.	» 250,000
Cap. n. 63. — Incoraggiamenti alla produzione cavallina, ecc.	» 15,000
Cap n. 71-IV. — Spese dell'Azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia	» 90,000
Cap. n 79. — Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative, ecc.	» 20,000
Cap. n 83. — Inchieste, studi e rilevazioni, ecc.	» 40,000
Cap. n. 84. — Funzionamento delle Commissioni arbitrali, ecc.	» 10,000
Cap. n. 100. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	» 8,850
Cap. n 116. — Contributi ad unioni internazionali, ecc.	» 60,000
Cap. n. 117 — Studi e ricerche di carattere statistico, ecc.	» 30,000
Cap. n. 125. — Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	» 8,000
Cap. n. 140. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	» 320,430
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 1,262,850

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 648.

Autorizzazione al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana di produrre e di vendere zolfi lavorati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 333, e la legge 30 giugno 1910, n. 361, con la quale fu costituito il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana e ne furono definiti gli scopi;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, col quale fu prorogata la durata del Consorzio;

Ritenuta la opportunità di integrare gli scopi del Consorzio, concedendo ad esso la facoltà di partecipare alla produzione ed al commercio degli zolfi lavorati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è aggiunto il seguente capoverso:
« Il Consorzio è autorizzato a lavorare direttamente od a far lavorare per proprio conto lo zolfo predetto, a vendere direttamente od a far vendere per proprio conto lo zolfo lavorato, nonchè a partecipare ad aziende che abbiano per oggetto la produzione o la vendita di zolfi lavorati ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 649.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Ritenuto che, per la migliore organizzazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, ai fini di un più intenso svolgimento della sua attività amministrativa e tecnica, si ravvisa opportuno affidarne temporaneamente la gestione ad un Commissario straordinario, che possa predisporre anche le riforme da apportare alla costituzione ed al funzionamento dell'Istituto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il Prefetto comm. avv. Giovanni Rossi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione temporanea del detto Istituto.
Al Commissario sono conferite tutte le facoltà e le attribuzioni del disciolto Consiglio di amministrazione, nonchè quelle proprie del direttore dell'Ente.

Art. 3.

La Commissione consultiva di cui all'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475, cessa dal suo funzionamento.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'interno, saranno stabilite le indennità spettanti al Commissario, a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, potrà provvedersi alla sostituzione della persona del Commissario di cui al predecente art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 140. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 911.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1925, n. 650.

Riduzione del termine di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per il concorso a 30 posti di vice segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 585, con cui si autorizza il Ministro per i lavori pubblici a bandire un concorso per esami a 30 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il concorso autorizzato col R. decreto 1° maggio 1925, n. 585, sopracitato, il periodo di due mesi che, giusta l'articolo 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, deve intercorrere tra la pubblicazione del decreto Ministeriale che bandisce il concorso stesso e la data di inizio delle prove di esame, è ridotto a venti giorni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 912.

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 637.

Sistemazione degli impiegati e degli agenti di ruolo della cessata Amministrazione austriaca provenienti dal già Governo marittimo di Trieste e passati alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, col quale si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime austro-ungarico, provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, riguardante la assimilazione economica alle corrispondenti categorie del Regno del personale del Governo marittimo di Trieste;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti dei diversi gradi da assegnarsi al 1° dicembre 1923 agli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca, provenienti dal già Governo marittimo di Trieste e passati alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile, è determinato dalla seguente tabella:

Personale amministrativo.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Capi sezione	2
8°	Consiglieri	3
9°	Primi segretari	5
10°	Segretari	6
11°	Vice segretari	
	Totale dei posti	16

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	1
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	8
	Totale dei posti	15

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Commessi e uscieri capi	3
Uscieri	5
Totale dei posti	8

Personale dei sottufficiali di porto (ruolo speciale).

	Numero dei posti
Nocchieri di porto di 1ª classe	40
Nocchieri di porto di 2ª classe	
Nocchieri di porto di 3ª classe	
Secondi nocchieri di porto anziani	46
Secondi nocchieri di porto	
Totale dei posti	86

Gli stipendi e le paghe corrispondenti ai gradi e alle classi di cui alla suddetta tabella sono quelli indicati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nell'allegato III pei personali dei gruppi *A* e *C*, nell'allegato V pel personale subalterno e nell'allegato VI (tabella 5ª) per il personale dei sottufficiali, con esclusione di questi ultimi, al diritto alle indennità di carattere militare assegnate ai sottufficiali di porto dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

I nuovi gradi saranno conferiti agli impiegati ed agenti ai quali, col decreto che provvide alla loro sistemazione economica venne assegnato un grado corrispondente nel nuovo ordinamento gerarchico, conservando loro l'anzianità di grado risultante dal decreto medesimo.

Coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, avevano la settima o l'ottava classe di rango saranno, a seconda dei casi, collocati all'8° o al 9° grado del gruppo *A*. Gli appartenenti al personale d'ordine i quali alla data predetta avevano la nona classe di rango saranno collocati al grado 10° del gruppo *C*.

Per quanto concerne le promozioni restano ferme le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango all'atto dell'applicazione del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, anche gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del 4° comma dell'art. 15 del decreto stesso.

Per la prima attuazione del presente decreto i posti del grado 11° del gruppo *C* sono conferiti con le norme contenute nel secondo comma dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 3.

Il personale dei sottufficiali (ruolo speciale) conserverà il grado e la classe ad essi attribuiti col decreto di sistemazione economica, ed avanzerà secondo il disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con le norme stabilite pei sottufficiali di porto militari.

Al detto personale è conferita la qualità di agenti della forza pubblica per l'accertamento delle contravvenzioni marittime e per tutti gli effetti previsti dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e quelli previsti dall'art. 7 lettere *e*), *n*), *c*) del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931 e dalla tabella III, lettera *a*) n. 2, lettera *b*) nn. 10 e 11, e lettera *c*) n. 14, allegata al decreto stesso.

L'indennità di cui alla lettera *e*) del citato art. 7 è conferita per una volta tanto a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già esonerato a norma del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, godrà, a tutti gli effetti, dal 1° dicembre 1923 e fino alla data di decorrenza dell'esonero, del trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Il personale avventizio, considerando come tale anche quello nominato a posti di ruolo secondo le norme della cessata Amministrazione austriaca, o con assunzioni di carattere provvisorio, che pur essendo stato mantenuto in servizio sino alla pubblicazione del presente decreto, non abbia conseguito la sistemazione in ruolo a norma dell'art. 2 (2° comma) del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, potrà essere confermato in servizio senza alcun diritto a stabilità di posto, salvo la liquidazione, all'atto del licenziamento, delle indennità previste dal R. decreto 3 marzo 1924, n. 319.

Art. 6.

Gli elenchi previsti dall'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, saranno approvati con decreto Ministeriale e pubblicati al Foglio d'ordine del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile).

Art. 7.

In quanto non contrarie alle disposizioni dei Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 440; 5 luglio 1923, n. 1712; 23 dicembre 1923, n. 2829, e del presente decreto, sono applicabili tutte le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 118. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1925, n. 630.

Sistemazione degli operai invalidi di guerra dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sul trattamento economico e giuridico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Veduto il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli operai permanenti del Ministero dell'istruzione pubblica, per i servizi delle belle arti, di cui al n. 4 della tabella n. 2 allegata al R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è elevato, per gli operai comuni, gruppo III, da ventotto a centotrentotto.

I posti in aumento saranno conferiti agli invalidi di guerra attualmente in servizio giornaliero, e saranno soppressi in rispondenza alla cessazione dal servizio degli invalidi medesimi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 646.

Deroga a disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, riguardante l'istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 422, e 28 agosto 1924, n. 1396, contenenti norme per l'esecuzione delle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nè quello del Consiglio di Stato, quando si debba provvedere per asta pubblica o per licitazione privata e l'importo dell'opera da appaltare non superi le L. 500,000.

Quando all'appalto si provveda a trattativa privata o quando si disponga l'esecuzione in economia, il parere dei detti consessi sarà richiesto solo se l'importo dell'opera superi le L. 300.000.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscono alla Amministrazione dei lavori pubblici facoltà più ampie di quelle consentite dal presente articolo.

Art. 2.

Il 1° e il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, sono modificati come segue:

« I progetti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero delle comunicazioni, sono approvati dal Ministero competente, previo visto dell'ingegnere capo del Genio civile fino all'importo di lire 100,000 e previo visto o parere: dell'ispettore superiore di circolo del Genio civile per gl'importi compresi fra L. 100,000 e L. 500,000; dell'ispettore capo superiore, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici, per le nuove costruzioni ferroviarie di conto diretto dello Stato sino all'importo di L. 500,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi oltre le L. 500,000.

« Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore alle L. 500,000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato ».

Art. 3.

All'art. 9 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

« I sussidi e concorsi consentiti a' termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del Genio civile per le opere d'importo non superiore a L. 100,000.

« Per le opere d'importo compreso tra L. 100,000 e lire 500,000 i progetti sono approvati dall'ispettore superiore di circolo del Genio civile, e per maggiori importi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« L'esame dei progetti deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

« Questo articolo non è applicabile ai contributi e alle sovvenzioni dovute in base alle rispettive leggi speciali per le opere marittime, di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo potrà disporre l'immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di L. 50,000 ».

E' inoltre aggiunto al succitato articolo un quarto comma così concepito:

« Per i lavori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie la dichiarazione di somma urgenza dovrà essere fatta dall'ispettore capo superiore, delegato dal Ministero dei lavori pubblici per le dette nuove costruzioni per conto diretto dello Stato ».

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 651.

Autorizzazione al Governo del Re a sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 30 agosto 1919, n. 1712, che istituiva l'azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia »;

Visto il R. decreto legge 19 luglio 1920, n. 1136, portante modifiche al decreto suddetto;

Ritenuta l'opportunità che il Governo del Re abbia facoltà di sciogliere in ogni tempo l'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia proponendovi un Regio commissario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, nell'interesse del porto di Venezia, ha facoltà di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato al porto stesso affidandola ad un Regio commissario.

Allo scioglimento dell'Amministrazione ed alla nomina del Regio commissario sarà provveduto con Regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

I poteri del Regio commissario durano normalmente sei mesi ma potranno essere prorogati quando speciali circostanze lo richiedano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 916.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 636.
Erezione in Ente morale del Ricovero di mendicità « Carlo Frigerio », in Orzivecchi.

N. 636. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità « Carlo Frigerio », con sede nel comune di Orzivecchi, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Orzivecchi e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.

Numero di pubblicazione 917.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 639.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione di previdenza fra i sacerdoti, in Firenze.

N. 639. R. decreto 19 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico dell'Associazione di previdenza fra i sacerdoti, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 maggio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Farra di Soligo (Treviso).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Farra di Soligo, in provincia di Treviso.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Farra di Soligo trovasi nella impossibilità di funzionare perchè mentre ha perduto, per dimissioni ed altre cause, sedici consiglieri sui venti assegnati per legge al Comune, altri tre sono abitualmente assenti dalle sedute. In tale situazione, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Poichè la situazione localmente determinatasi non consente la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre d'altro canto occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente alla risoluzione di importanti problemi in corso e di indilazionabile urgenza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Orlandi Arturo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1925.
Istituzione presso la Capitaneria del porto di Livorno di un Ufficio del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto 8 marzo 1924 del Commissario per i servizi della Marina mercantile, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Livorno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Livorno un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del compentente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;

4° un rappresentante degli intraprenditori scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;

5° due rappresentanti dei lavoratori designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli imprenditori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso d'impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio viene assunta da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Livorno ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli intraprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuario circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per la applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nello esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a' termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

Il servizio di cassa per la gestione dei fondi introitati come al precedente articolo sarà affidato, col sistema del conto corrente fruttifero, ad un istituto di credito locale, da designarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 12.

Per l'esazione del contributo di cui al n. 1 dell'art. 10, l'Ufficio del lavoro rileverà quindicinalmente i quantitativi delle merci sbarcate e imbarcate ed i nomi dei ricevitori e caricatori, desumendoli dalla speciale contabilità che la Regia dogana tiene per la riscossione della tassa portuale sulle merci prevista dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, modificato dal R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101.

In base a tali accertamenti l'Ufficio staccherà da appositi bollettari gli ordini di introito il cui importo sarà dai contribuenti versato presso l'istituto di credito designato. Questo ne rilascerà loro ricevuta ed allegherà gli ordinativi al bollettario delle ricevute.

Collo stesso sistema degli ordinativi l'Ufficio procederà all'esazione degli altri proventi.

In modo analogo esso provvederà alle spese, mediante rilascio ai creditori di mandati di pagamento sull'istituto medesimo distaccati da apposito bollettario.

Sulla matrice del mandato di pagamento il creditore apporrà la sua firma in segno di ricevuta del mandato, il quale sarà poi da lui quietanzato all'atto in cui ne riscuoterà effettivamente l'importo. L'istituto, eseguito il pagamento, tratterrà per ricevuta i mandati così quietanzati che restituirà poi all'Ufficio del lavoro quindicinalmente dopo la verifica del conto corrente prevista dal seguente art. 15.

Per le spese di cancelleria il direttore dell'Ufficio emetterà a suo favore, e riscuoterà mensilmente presso l'istituto, un mandato di pagamento per una somma non superiore alle L. 200, della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi delle spese al rendiconto generale di cui all'art. 16.

Art. 13.

Il 15 ed il 30 di ogni mese, a cura del direttore dell'Ufficio, sarà eseguito un riscontro del movimento della precedente quindicina, confrontando i bollettari degli ordini d'introito con quelli della Regia dogana riflettenti la riscossione della tassa portuale sulle merci. Il ricevitore di dogana apporrà il suo visto sui bollettari dell'Ufficio del lavoro in segno di benestare.

Alle stesse date i medesimi bollettari, nonchè quelli dei mandati di pagamento, saranno confrontati col conto corrente dell'istituto di credito, onde accertare se alcuno degli introiti o dei pagamenti ordinati non fosse stato effettuato.

Dell'avvenuto riscontro l'istituto e il direttore dell'Ufficio si scambieranno apposita dichiarazione sui rispettivi registri contabili, dopo di che il direttore dell'Ufficio sottoporrà i propri registri al visto del comandante del porto.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per lo imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe. Esso si applica altresì al lavoro che si compie nei canali interni attualmente soggetti alla giurisdizione della Capitaneria di porto, limitatamente però ai movimenti dei galleggianti e allo sbarco o imbarco delle merci da galleggiante a ciglio di banchina e viceversa.

Nella zona della stazione ferroviaria marittima sono di esclusiva competenza dei lavoratori iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale soltanto le operazioni inerenti alle merci provenienti dal mare o destinate al mare.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente dalla Camera di commercio quale concessionaria della gestione degli arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto;

d) al personale dei galleggianti fluviali (becolini) che esercitano il traffico tra il porto di Livorno e gli scali fluviali dell'interno.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono deter-

minati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 8 marzo 1924.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al 3° comma dell'articolo 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a' termini del 2° comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno, per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportate condanne per delittti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delittti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Livorno.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro prima di addivenire a nuove ammissioni disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'esser figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Livorno.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie dello stesso ramo (carboni, merci varie, marmi) a condizione di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria ancorchè non soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale,

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Livorno;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi di opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento; devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza e domicilio;
c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;
d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;
c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 59.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Livorno;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nello applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria della impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme di lavoro e tariffe.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salve le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà valersi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore ai due terzi del suo fabbisogno totale; l'altro terzo deve essere fornito dagli uffici di collocamento, e sarà composto degli altri operai inscritti al detto ruolo. compresi eventualmente gli avventizi, prelevati mediante turno giornaliero.

Le cooperative invece sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno giornaliero.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

I pesatori possono essere scelti nel rispettivo ruolo dai datori di lavoro, e da questi avviati direttamente al lavoro, salvo a darne nota all'Ufficio colla richiesta prescritta dall'art. 53 per tutti i lavoratori.

I pesatori appartenenti al corpo dei pubblici pesatori, istituito dal Municipio di Livorno in base all'art. 195 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, sono inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro ai soli effetti della disciplina generale del lavoro.

Art. 52.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 53.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 54.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 55.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

Capo V.

Controversie e sanzioni.

Art. 56.

Le controversie individuali che sorgano in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a' termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 57.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non

avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 58.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 59.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 60.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 8 marzo 1924 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 62.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e degli imprenditori nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 63.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 64.

In deroga al disposto dell'art. 49 le « carovane » che, alla data dell'8 marzo 1924, erano già costituite in porto alla dipendenza dei singoli datori di lavoro, potranno continuare ad essere impiegate per intiero fino alla loro naturale eliminazione, purchè entro un mese dalla entrata in vigore del presente ordinamento, i datori interessati ne facciano denuncia scritta all'Ufficio, indicando le precise generalità, la categoria ed il numero di ruolo dei componenti la rispettiva carovana.

Le carovane potranno comprendere soltanto gli individui che vi appartengono alla data del presente decreto, e che siano inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro. Ognuno di essi dovrà però essere adibito esclusivamente a lavori di competenza della categoria alla quale è ascritto.

I vuoti, che, per qualsiasi motivo, si faranno nel personale di una carovana non potranno essere colmati, e per l'assegnazione del personale di rinforzo alla carovana stessa, saranno osservate le disposizioni degli articoli 49 e 50, tenendo

presente che il numero dei lavoratori di carovana che via via residueranno dovrà essere dedotto dai due terzi di libera scelta concessi al datore sul suo fabbisogno totale.

Art. 65.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 66.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1924.

Riduzioni dei prezzi di trasporto a favore dei materiali da costruzione occorrenti alla cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la riduzione del 50 % sulle tariffe competenti, escluse le eccezionali, ai trasporti dei seguenti materiali occorrenti per la costruzione di case dei giornalisti residenti in Roma:

1° Pozzolana o sabbia comune da costruzione;
2° Calce idraulica e calce viva o spenta;
3° Gesso in polvere;
4° Cemento comune in sacchi o botti;
5° Mattoni ordinari di argilla comune, forati o non, tegole ed embrici comuni e marsigliesi;
6° Ferro in barre o verghe a T o doppio T, tonde o quadrangolari;
7° Legno comune da costruzione o da opera, lavorato coll'ascia o segato diritto;
8° Infissi, portoni, porte, finestre, persiane comuni ed avvolgibili, di legno;
9° Lavori di cemento cioè: tubi, lavandini, tavolette, chiusini, scalini, sottogradi, coditoie, vasche da lavare, serbatoi, cancellate;
10° Ambrogette di cemento;
11° Tubi, raccordi, pezzi speciali e sifoni di grès;
12° Pietre non nominate di peso fino a 50 chilogrammi per pezzo; grezze o semplicemente squadrate;
13° Marmo grezzo, in pezzi o massi anche squadrati, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo;
14° Marmo in lavori e cioè: gradini, sottogradi, acquai, mensole, stipiti;
15° Marmo in lastre e lastroni;
16° Lavagne od ardesie naturali od artificiali in lastre;
17° Travertino grezzo e in lavori semplici e cioè: colonne, balaustre, lastre, gradini e sottogradi;
18° Eternit in lastre, tegole, canali e tubi.

Art. 2.

La riduzione sarà applicata in via di rimborso con le modalità che saranno stabilite fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Unione cooperativa dei giornalisti di Roma e sui prezzi comprendenti l'aumento percentuale in vigore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1925.

Abbonamento speciale ai supplementi della « Gazzetta Ufficiale » riguardanti i conti mensili del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252;
Ritenuto opportuno di concedere in abbonamento separato la raccolta annuale dei supplementi della *Gazzetta Ufficiale* del Regno contenenti i conti riassuntivi mensili del Tesoro;

Determina:

E' istituito uno speciale abbonamento per la raccolta annuale dei supplementi della *Gazzetta Ufficiale* del Regno riguardanti i conti riassuntivi mensili del Tesoro, ed il relativo prezzo è fissato in L. 24 per il Regno ed in L. 40 per l'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Dozza, di Ragogna, di Bitritto e di Altamura.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1924 col quale fu provveduto alla nomina del Regio commissario per la straordinaria amministrazione del comune di Dozza, nella persona del cav. uff. rag Giovanni Bartolini;

Considerato che a termini dell'art 323 della legge comunale e provinciale i poteri del predetto Commissario verranno a scadere il giorno 21 gennaio corrente, avendo egli assunto servizio il 21 ottobre 1924;

Ritenuto essere necessario che prima di addivenirsi alla ricostituzione del Consiglio comunale siano sistemati diversi affari di speciale importanza per il Comune, che sono in corso di attuazione e che devono essere definiti con uniformità di criterio, così quelli dell'impianto elettrico per l'illuminazione pubblica e per uso industriale, l'approvvigionamento idrico e la soppressione del vecchio cimitero, problemi che già ebbero a creare situazioni di grave contrasto;

Ritenuto d'altra parte che sussistano tuttora i motivi di ordine pubblico che consigliarono lo scioglimento dell'Amministrazione e che perciò non sia possibile indire, per ora, le elezioni del nuovo Consiglio comunale;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale modificato con l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I termini per la ricostituzione del Consiglio comunale di Dozza sono prorogati di tre mesi dal 22 gennaio 1925.

Bologna, addì 20 gennaio 1925.

Il Prefetto: BOCCHINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che col giorno 9 corrente scadono i poteri del Commissario straordinario del comune di Ragogna, nominato con R. decreto 16 novembre 1924;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora portare a termine molte pratiche di speciale importanza per l'Amministrazione comunale;

Ritenuto infine che le condizioni dello spirito pubblico di quel Comune non consentono per il momento la convocazione dei comizi elettorali;

Veduto l'art. 323 modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale;

Decreta:

I poteri del Commissario Regio del comune di Ragogna sono prorogati di tre mesi.

Udine, addì 7 marzo 1925.

p. *Il Prefetto*: PACCES.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bitritto, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, dall'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bitritto è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 11 marzo 1925.

Il Prefetto: DE VITA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Ritenuto che con R. decreto 4 settembre 1924 fu sciolto il Consiglio comunale di Altamura;

Che, essendo già scaduti i tre mesi, per motivi amministrativi e di ordine pubblico si ravvisa l'opportunità di prorogare di altri tre mesi l'amministrazione straordinaria di detto Comune;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale e l'articolo 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Altamura sono prorogati di altri tre mesi.

Bari, addì 20 gennaio 1925.

Il Prefetto: DE VITA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 111

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 39	Belgio	124 10
Londra	120 371	Olanda	9 97
Svizzera	478 75	Pesos oro	22 40
Spagna	358 20	Pesos carta	9 97
Berlino	5 894	New-York	24 757
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	124 50
Praga	73 75	Belgrado	40 10
Dollaro canadese	24 725	Budapest	0348
Romania	11 525	Oro	477 69

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 80
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	51 —
	5.00 % netto	97 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 75

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio idraulico « Cavo Spina ».

Con decreto Ministeriale 18 maggio 1925, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto ed annesso disciplinare del Consorzio idraulico « Cavo Spina » con sede in Consandolo, in provincia di Ferrara, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati tenutasi il 5 dicembre 1923 a Molinella.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 21 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo (grado 11° - gruppo A) del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, col quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 21 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo (grado 11° - gruppo *A*) del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

Di essi sono riservati:

a) 10 ai laureati in matematica pura, in scienze economiche e commerciali o in ingegneria;

b) 6 ai laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali;

c) 3 ai laureati in agraria;

d) 2 ai laureati in agraria forniti del diploma di perito forestale, rilasciato dal Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, direttamente alla Divisione del personale e degli affari generali, entro il 13 giugno 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dei documenti indicati qui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente, che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo articolo 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale di laurea, o copia di esso rilasciata in forma autentica, secondo quanto è disposto dall'art. 1. Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea. I concorrenti ai posti di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 dovranno presentare il diploma di laurea in agraria, il diploma di perito forestale ed il certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e nell'esame generale sostenuti presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti forniti di laurea in scienze economiche e commerciali dovranno dichiarare nella domanda se intendano presentarsi agli esami per i posti di cui alla lettera *a*) o per quelli di cui alla lettera *b*).

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti, che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno farglisi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono le seguenti materie:

1° per il concorso ai 10 posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1: lettere italiane; storia e geografia; lingua francese; lingua inglese o tedesca; istituzioni di diritto civile e diritto commerciale; elementi di analisi algebrica e di calcolo infinitesimale, matematica finanziaria ed attuariale; economia politica; statistica; legislazione ed ordinamento delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali;

2° per il concorso ai 6 posti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1: lettere italiane; storia e geografia; lingua francese; lingua inglese o tedesca; diritto amministrativo; diritto civile; diritto commerciale; economia politica, statistica;

3° per il concorso ai 3 posti di cui alla lettera *c*) dell'art. 1: lettere italiane; storia e geografia; lingua francese; lingua inglese o tedesca; agraria; economia rurale; zootecnia tecnologia chimico-agraria;

4° per il concorso ai 2 posti di cui alla lettera *d*) dell'art. 1: lettere italiane; storia e geografia; lingua francese; lingua inglese o tedesca; politica; legislazione ed amministrazione forestale; economia ed estimo forestale; sil-

vicoltura, dendrometria ed assestamento forestale; sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani.

Art. 4.

Gli esami si dànno sui programmi annessi al presente decreto; essi sono orali per tutte le materie; scritti per le lingue straniere e per due delle altre materie stabilite per ogni singolo concorso. Di queste due materie una viene determinata nel modo seguente:

gli elementi di analisi algebrica e di calcolo infinitesimale e la matematica finanziaria ed attuariale per il concorso di cui alla lettera *a*);

il diritto commerciale per il concorso di cui alla lettera *b*);

l'agraria per il concorso di cui alla lettera *c*);

la politica, la legislazione e l'amministrazione forestale per il concorso di cui alla lettera *d*);

l'altra materia sarà scelta dalla Commissione esaminatrice.

Ogni concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve dichiarare su quale delle suddette lingue straniere, oltre la francese, intende di essere esaminato.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale della carriera amministrativa (gruppo *A* - personale centrale) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed avranno inizio alle ore 9 del giorno 24 giugno 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI.

MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORRENTI.

Lettere italiane.

I secoli della letteratura italiana. Carattere e principali scrittori di ciascuno di essi.

Interpretazione di esempi tolti dalle opere più note dei principali prosatori e poeti.

Storia d'Italia.

Stato d'Italia alla fine del secolo XV.

Lodovico il Moro e Carlo VIII. Carlo VIII a Firenze e a Napoli. Battaglia di Fornovo. Gli Spagnuoli a Napoli. I Francesi a Milano. Luigi XII e la Repubblica di Venezia. Luigi XII e Alessandro VI. I Francesi a Napoli.

Giulio II. Lega di Cambrai. Guerre che ne seguirono fino al Trattato di Noyon.

La riforma religiosa. Guerre tra Francesco I e Carlo V. Pace di Cambrai. Clemente VII e Carlo V. Assedio di Firenze. Alessandro de' Medici. Cosimo I. I Farnesi a Parma. Genova e Andrea Doria.

Nuova guerra tra Francia e Spagna. Battaglia di San Quintino. Emanuele Filiberto. Pace di Chateau-Cambrésis.

Stato d'Italia. Preponderanza spagnuola. Le guerre contro i Turchi e la battaglia di Lepanto.

Carlo Emanuele I. Guerra per la successione di Mantova e del Monferrato. Trattato di Ratisbona e di Cherasco.

Nuove guerre tra Francia e Spagna. Vittorio Amedeo I. La guerra civile in Piemonte. Pace de' Pirenei tra Francia e Spagna.

Misera condizione delle Provincie italiane soggette alla Spagna. Sollevamento in Sicilia e in Napoli.

Vittorio Amedeo II. Venezia contro i Turchi. Sue conquiste confermate nella pace di Carlowitz.

Guerra della successione di Spagna. Battaglia di Torino. Pace di Utrech. Pace di Rastadt.

Guerra di Morea. Pace di Passarowitz.

Il regno di Vittorio Amedeo II in Sicilia. Gli Austriaci a Milano e a Napoli. Guerre di Sardegna e di Sicilia. Vittorio Amedeo II nel Regno di Sardegna. Guerra della successione di Polonia. Guerra della successione austriaca.

I Borboni nelle Due Sicilie. Fine della dinastia medicea. Casa di Lorena. Borboni a Parma. Le riforme.

Rivoluzione francese. Invasione dei Francesi in Italia. Guerre di Napoleone Buonaparte. Trattato di Campoformio. Condizioni dell'Italia. Stati vecchi e nuovi. Gli Austro-Russi. Ritorno di Napoleone. Marengo. La Repubblica italiana. Il Regno italico; gli altri Stati italiani: condizione di alcune provincie, e specialmente di Roma, annesse all'Impero francese. Caduta di Napoleone. Trattato di Vienna.

Le restaurazioni e i mutamenti in Italia dopo il Trattato di Vienna.

I moti per la libertà e l'indipendenza. Riforme e rivoluzione del 1848. La guerra di Lombardia. Novara. La difesa di Roma e di Venezia. Le restaurazioni. Il Piemonte. Alleanza franco-piemontese. Le guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia nel 1859 e nel 1860-61. Regno d'Italia; principali avvenimenti sino alla costituzione della sua sede in Roma.

Geografia commerciale.

Italia. — Ricchezze minerarie dell'Italia. Le altre industrie estrattive e specialmente la pesca. Agricoltura e industrie agricole e forestali. Principali industrie manufattrici. Centri di produzione e di consumo.

Commercio interno ed estero. Vie di comunicazione. Navigazione e porti. Notizie speciali sui porti più importanti d'Italia e sui porti esteri loro concorrenti. Emigrazione e correnti emigratorie. Colonie commerciali dell'Italia.

Stati principali d'Europa, d'America e delle altre parti del Mondo. — Cenni sulle loro condizioni economiche, sulle loro produzioni agrarie e manufatturiere, sul loro commercio, e sui rapporti commerciali coll'Italia e coi Paesi esteri nostri concorrenti.

Lingua francese.

Lettura e relativa traduzione: discorso famigliare (prova orale).

Versione dall'italiano (prova scritta).

Lingua inglese o tedesca.

Lettura e relativa traduzione (prova orale).

Versione dall'italiano (prova scritta).

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA A.

Istituzioni di diritto civile e diritto commerciale.

Rapporto giuridico (soggetto, oggetto, fatti giuridici, tutela del rapporto). I rapporti giuridici sulle cose. Rapporti giuridici di obbligazione. Negozi giuridici commerciali. I commercianti (le persone singole e le società e associazioni commerciali). Le obbligazioni commerciali (cambiali; contratto di assicurazione contratto di trasporto; contratto di conto corrente; contratto di borse; gli altri contratti). Il fallimento. I danni e le garanzie nel trasporto marittimo (avarie ed assicurazioni).

Elementi di analisi algebrica e di calcolo infinitesimale.

Matematica finanziaria e attuariale.

Elementi di analisi e di calcolo infinitesimale. Calcolo delle probabilità. Teoria matematica della sopravvivenza. Costruzione delle tavole di mortalità e di altre tavole demografiche. Operazioni finanziarie. Operazioni assicurative.

Legislazione ed ordinamento delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali.

a) Principî economici e giuridici delle assicurazioni. Concetti generali e caratteri distintivi delle assicurazioni private e delle assicurazioni sociali.

b) Le leggi sulle assicurazioni private. L'Istituto nazionale delle assicurazioni. Le imprese di assicurazione sulla vita. Le imprese di assicurazione contro i danni. La riassicurazione.

c) Previdenza libera e previdenza obbligatoria. La funzione ed il contributo dello Stato nelle assicurazioni sociali. Le leggi sulle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro; invalidità e vecchiaia; disoccupazione; maternità). Altre forme di assicurazioni sociali. La Cassa nazionale di assicurazioni sociali. La Cassa nazionale infortuni.

d) Organizzazione amministrativa e ordinamento contabile (con particolare riguardo ai bilanci) delle imprese e degli Enti assicuratori.

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA B.

Diritto amministrativo.

Lo Stato e i suoi uffici.

Divisione dei poteri.

Potere legislativo.

Potere esecutivo. Organamento generale del potere esecutivo. Il Re, i Ministri, l'ordine giudiziario, la forza pubblica, le amministrazioni governative centrali e provinciali, i corpi elettivi locali.

Governo centrale. Consiglio dei Ministri. Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti e suo ufficio costituzionale, amministrativo e contenzioso. Consiglio di Stato e altri corpi consultivi dello Stato.

Contenzioso amministrativo e conflitti d'attribuzione.

Giurisdizioni speciali e giustizia amministrativa.

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.

Decentramento amministrativo.

Azione governativa locale. Prefetture, Intendenze di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato nei vari luoghi.

Provincia e Comune. Costituzione e attribuzione del Consiglio provinciale e comunale, della Deputazione provinciale, del sindaco e della Giunta municipale. Giunta provinciale amministrativa. Ingerenza governativa nella amministrazione dei Comuni e delle Provincie.

Patrimonio dello Stato e principali disposizioni intorno alla sua amministrazione. Legge di contabilità dello Stato. Demanio pubblico. Sistema tributario dello Stato e dei corpi locali. Monopoli esercitati dallo Stato. Principali disposizioni sul debito pubblico.

Principali disposizioni legislative ed istituti che hanno attinenza con l'agricoltura. Bonificamenti, irrigazioni. Incoraggiamenti che lo Stato dà all'agricoltura. Comizi agrari. Scuole agrarie. Caccia e pesca. Boschi. Miniere.

Espropriazione per causa d'utilità pubblica. Principî fondamentali concernenti le opere pubbliche terrestri e marittime (strade, porti, ecc.), ed in modo particolare la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate. Posta e telegrafo.

Reggimento delle industrie e dei commerci. Proprietà industriale e letteraria. Tariffe doganali, punti franchi, trattati di commercio. Camere di commercio. Pesi e misure, e saggio e marchio dei metalli preziosi. Scuole professionali.

Principî della legislazione concernente le Opere pie e la Sanità pubblica.

Diritto civile.

Diritti reali.

Diritti reali in generale. Teoria delle cose e dei beni. Distinzione delle cose. Beni immobili e mobili. Dei beni relativamente alle persone cui appartengono. Enumerazione dei diritti reali. Proprietà (concetto e definizione, contenuto del diritto di proprietà). Proprietà letteraria ed artistica. Limitazione del diritto di proprietà. Condominio.

Modi di acquisto della proprietà (occupazione, accessione).

Usufrutto, uso e abitazione.

Servitù in generale. Distinzioni. Servitù personali. Servitù reali. Servitù legali. Modi di stabilimento, esercizio; modi d'estinzione delle servitù.

Enfiteusi. Superficie.

Diritti reali di garantia (pegno, privilegi, ipoteca).

Trascrizione.

Del possesso (concetto, teorie principali, ordinamento secondo il nostro Codice, azioni che lo tutelano).

Diritti di obbligazione.

Del negozio giuridico e dell'obbligazione in generale. Obbligazioni naturali e civili. Obbietto dell'obbligazione. Fonti delle obbligazioni. Dei contratti. Classificazione dei contratti. Requisiti della validità (capacità, consenso, oggetto, causa). Effetti dei contratti. Interpretazione dei contratti. Dei quasi contratti. Dei delitti e dei quasi delitti (danno, responsabilità indiretta).

Diverse specie di obbligazioni (condizionali, a termine, modali, alternative). Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili. Obbligazioni con clausole penali.

Effetti delle obbligazioni (caso, colpa, risarcimento di danni).

Azione surrogatoria. Azione revocatoria.

Estinzione delle obbligazioni. Pagamento. Pagamento con surrogazione. Imputazione dei pagamenti. Novazione. Rimessione del debito. Compensazione. Confusione. Perdita della cosa dovuta. Azioni di nullità e di rescissione.

Prova delle obbligazioni e della loro estinzione (atto pubblico; scritture private; atti di ricognizione; prova testimoniale; presunzioni; confessione delle parti; giuramento).

Contratti speciali. — Compra-vendita. Permuta. Contratto di locazione. Mezzadria, masseria o colonia. Locazione a soccida. Contratto di società. Mandato. Transazione Costituzione di rendita. Contratto vitalizio. Comodato. Mutuo. Deposito. Sequestro. Anticresi. Fideiussione.

Diritto commerciale.

Determinazione degli atti di commercio.

Persone commercianti. Divieti di incapacità di commerciare.

Dei doveri dipendenti dalla qualità di commerciante e specialmente della tenuta dei libri di commercio.

Agenti intermediari del commercio. Disposizioni speciali che li riguardano.

Istituti ausiliari del commercio (camere di commercio; borse; stanze di compensazione; magazzini generali; fiere e mercati; consolati, ecc).

Società commerciali. Loro specie e caratteri essenziali. Forma e requisiti dei contratti. Costituzione. Rapporti interni ed esterni. Modi di scioglimento. Liquidazione. Norme speciali circa le società cooperative. Differenza tra le società commerciali e le civili. Condizioni sotto le quali le società estere possono operare nel Regno.

Associazioni in partecipazione e di assicurazione mutua.

Obbligazioni commerciali, della prova delle obbligazioni, della rinnovazione e rivendicazione di titoli al portatore.

Del mutuo commerciale in genere e delle sue differenze dal civile.

La cambiale. Duplice specie di cambiali; loro requisiti essenziali, duplicati o copie; cambiali nulle o false, in tutto o in parte; cambiali smarrite. La girata e i suoi effetti. Guarentigie per la esecuzione dell'obbligazione cambiaria; accettazione ordinaria e straordinaria: regresso per cauzione; avallo; la solidarietà cambiaria. Il pagamento della cambiale, diretto, per regresso, giudiziale, o per rivalsa.

L'ordine in derrate e in che diversifica dalla cambiale.

L'assegno bancario o check.

Vendita commerciale: come si differenzi dalla civile; sue regole generali.

Dei contratti di borsa specialmente a termine.

Del riporto; natura ed effetti di questo contratto.

Nozione economica e giuridica del conto corrente. Apertura e tenuta, effetti e liquidazione del conto corrente.

Del mandato commerciale. Sua forma; regole generali; differenze dal mandato civile. Institori e rappresentanti, commessi e loro specie.

Della commissione.

Del contratto di trasporto. Forma; regole generali; norme proprie dei trasporti per via ferrata.

Assicurazioni terrestri. Concetto; forma del contratto. Assicurazione contro i danni; sue varie specie. Assicurazioni sulla vita.

Del pegno commerciale in genere, e come diversifichi dal civile.

Del deposito di merci e derrate in magazzini generali. Fedi di deposito; note di pegno; vendita delle cose depositate.

Del fallimento. Prescrizioni essenziali circa la cessazione dei pagamenti. Dichiarazione del fallimento e suoi effetti rispetto alla persona, ai beni ed agli atti del fallito, e rispetto ai creditori. Amministrazione del fallimento. Verificazione dei crediti; stato di unione dei creditori; diversa natura dei loro diritti. Liquidazione dell'attivo; rivendicazioni. Ripartizione dell'attivo e chiusura del fallimento. Moratorie. Concordato. Disposizioni speciali ai fallimenti di società commerciali. Riabilitazione dei falliti. Reati attinenti al fallimento. Piccoli fallimenti e concordato preventivo.

MATERIE COMUNI PER I CONCORRENTI DELLE CATEGORIE A E B.

Economia politica e legislazione sociale.

Economia politica.

Definizione dell'economia politica. L'economia politica come scienza. I metodi dell'economia politica.

I. — La produzione della ricchezza:

Fattori della produzione. La natura; il lavoro; il capitale. La divisione del lavoro.

La produzione in grande e la produzione in piccolo. La grande e la piccola coltura. La cooperazione agricola.

La legge del reddito decrescente e la legge del reddito crescente.

Il principio della popolazione.

Lo sviluppo del capitale materiale. Il risparmio.

Classificazione delle industrie. La industria agraria. La industria manifatturiera. La industria commerciale.

II. — La distribuzione della ricchezza:

Concetto della distribuzione.

L'istituto della proprietà privata.

La proprietà della terra e la indennità per la espropriazione. Contratti per la locazione delle terre.

Il salario e le teorie sul salario. I salari relativi. Gli effetti della legge e della consuetudine sui salari.

Il profitto.

La rendita economica.

III. — Lo scambio:

Il valore di scambio e il prezzo.

I mercati.

La domanda e l'offerta.

Il costo di produzione in relazione al valore.

Effetti delle alterazioni nella domanda e nella offerta sopra i valori normali.

I valori di monopolio.

Il costo di produzione in relazione ai salari ed ai profitti.

La rendita in relazione al valore.

Definizione e funzione della moneta. Sistemi monetari. Monometallismo, e bimetallismo. La legge di Gresham e le sue applicazioni. La teoria quantitativa della moneta. I surrogati della moneta.

Il credito. La banche di emissione. Le banche di deposito e sconto. Altre funzioni del credito (credito immobiliare, edilizio, fondiario, agrario, ecc.).

Il saggio dell'interesse e il saggio dello sconto.

Il commercio internazionale. Confronti del commercio estero col commercio interno.

I cambi esteri.

La teoria del commercio internazionale.

IV. — La funzione economica dello Stato:

I metodi e i limiti dell'ingerenza dello Stato.

Le spese e le entrate nella pubblica amministrazione.

Carattere e definizione dell'imposta. Classificazione delle imposte. Incidenza delle imposte.

Tributi sulla rendita e sulla terra. Imposte sui profitti e sul capitale. Imposte sui consumi.

Carattere delle spese pubbliche.

La finanza locale.

Credito pubblico e debito pubblico. La teoria dei prestiti pubblici.

Legislazione sociale.

Concetto generale e limiti della legislazione sociale.

Lavoro delle donne e dei fanciulli.

Contratto di lavoro. Lavoro nelle risaie. Riposo festivo. Orario di lavoro. Pagamento dei salari.

Probiviri nell'industria e nell'agricoltura.

Uffici di collocamento.

Organizzazioni operaie.

Cooperazione agricola e di produzione e lavoro.

Case popolari.

Protezione degli operai all'estero.

Prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

Concetto generale e caratteri distintivi delle assicurazioni sociali. La funzione è il contributo dello Stato nelle assicurazioni sociali.

Assicurazione libera e assicurazione obbligatoria.

Assicurazione contro le malattie. Assicurazione per la invalidità e la vecchiaia. Assicurazione contro la disoccupazione. Assicurazione per la maternità. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Organi che la esercitano. La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Statistica.

Concetto della statistica. Oggetto. Limiti. Attinenza con le altre discipline. Sua importanza scientifica e pratica, specialmente ai giorni nostri con gli attuali ordinamenti politici.

Cenni sull'ordinamento amministrativo della statistica, specialmente in Italia.

Del metodo statistico in generale. Il dato statistico e suoi caratteri essenziali. Rilevamento indiretto, o puramente induttivo, dei dati. Rilevamento diretto; quali dati sieno da raccogliersi, quando, in qual modo e da chi.

Spoglio ed aggruppamento dei dati. Modi diversi di eseguire lo spoglio; loro vantaggi ed inconvenienti rispettivi.

Verificazione dei dati. Critica esterna dei dati. Critica interna, o delle fonti.

Elaborazione dei dati. Dati primitivi, o serie numeriche. Determinazione del valore più probabile dei dati; limiti degli errori. Dati derivati, o valori medi e valori proporzionali.

Comparazione dei dati derivati. Varie maniere di comparazione; da tempo a tempo, da luogo a luogo, ecc. Cenni sui congressi internazionali di statistica e sulla statistica internazionale comparata.

Determinazione dei risultati. Cause che possono influirvi; come si distinguano e in qual senso agiscano. Leggi statistiche e loro carattere.

Esposizione dei risultati. Tabelle statistiche. Figurazioni grafiche; loro forme ed importanza.

Statistica del territorio. Esposizione dei principali elementi statistici che vi si riferiscono e rispettiva loro importanza.

Statistica della popolazione. Nozioni degli elementi statistici da considerarsi. Popolazione nel suo stato, o modo di essere, a un momento dato, e nel suo movimento, cioè nelle variazioni alle quali va soggetta.

Stato della popolazione. Censimenti e loro metodi. Norme principali seguite nel censimento italiano. Popolazione di fatto e di diritto e rispettiva importanza. Popolazione relativa, cioè in rapporto all'estensione territoriale e suo vario accentramento. Classificazione della popolazione secondo il sesso, lo stato civile e l'età; speciale importanza economica di quest'ultimo elemento. Altre distinzioni importanti, nell'ordine fisico, intellettuale ed economico.

Movimento intrinseco della popolazione. Nascite, matrimoni, morti; principali relazioni e circostanze da considerarsi in questi fatti demografici. Mortalità e vitalità in particolare. Ordine o legge della mortalità. Vita media e vita probabile. Nozioni sulle tavole di mortalità e di sopravvivenza; metodi vari per la loro compilazione e cenni sulle principali loro applicazioni.

Movimento estrinseco della popolazione. Correnti di circolazione all'interno. Emigrazione per e da Paesi stranieri: specie diverse di emigrazione.

Registri di popolazione o anagrafici. Uffici ed utilità loro, ostacoli che incontra la loro regolare tenuta.

Statistica intellettuale o della cultura. Principali elementi da aversi in considerazione.

Statistica morale. Concetto. Ordine dei fatti onde può ricavarsi. Limiti.

Statistica economica. Materia e partizioni supreme delle statistiche della produzione, della circolazione, della ripartizione e del consumo.

Statistica politica. Sue divisioni principali e materia di esse.

Cenno sulla storia della statistica.

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA C.

Agraria.

L'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria.

Il clima ed i suoi elementi. Condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia. Variazioni stagionali ed annuali. Influenza della temperatura, della umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante. Zone e regioni agrarie.

Terreno agrario e suoi uffici: sua origine. Stratigrafia del terreno: giacitura ed esposizione. Costituzione. Proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno. Concetto della fertilità. Classificazione dei terreni.

Messa in cultura del terreno agrario. Terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura. Fissazione dei terreni mobili. Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua, loro correzione. Risanamento dei terreni umidi. Sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti. Correzione e sistemazione dei terreni a superficie inclinata. Aumento dello spessore del terreno.

La irrigazione: scopi e importanza. Acque irrigatorie: mezzi di presa e di conduzione; sistemi di distribuzione.

La lavorazione del terreno e suoi scopi: lavori periodici e lavori annuali. Lavori preparatori alle coltivazioni e lavori consecutivi. Mezzi per eseguire la lavorazione del terreno. Forze motrici animate ed inanimate. Dei motori più usati. Strumenti a mano e loro uso. Strumenti a trazione animata e inanimata. L'aratro. Aratura elettrica. Epoca della esecuzione dei vari lavori. Il maggese. Principi e pratiche di agricoltura.

La concimazione, suoi scopi e suoi effetti. Le leggi della concimazione. Concimi complessi: concimi semplici. Cenno sull'uso dei concimi catalitici.

Tecnica colturale in generale. Miglioramenti mediante il mutamento di ambiente, la selezione, la ibridazione. Fissazione dei caratteri: selezione e moltiplicazione agamica.

Moltiplicazione delle piante, per via dei semi. Macchine per seminare e loro uso. Moltiplicazione delle piante, per via agamica. Vivai. Avvicendamento. Consociazione.

Cereali. Leguminose da seme: coltivazioni prative. Piante da tubero e da succo; piante da tiglio; piante oleifere; piante aromatiche, coloranti e medicinali: importanza economica delle varie specie. Descrizione morfologica. Esigenze. Tecnica colturale. Avversità e nemici. Mezzi profilattici e curativi.

Viticoltura. Sua importanza, notizie ampelografiche, vite europea e viti americane. Biologia, clima e terreno. Moltiplicazione, formazione di nuove razze. Tecnica colturale. Raccolta ed usi del prodotto. Conservazione e commercio delle uve da mensa; avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Olivicoltura. Sua importanza. Biologia dell'olivo, varietà, riproduzione, moltiplicazione. Tecnica colturale. Raccolta ed uso del prodotto. Le olive da conserva. Avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Frutticoltura. Sua importanza. Biologia e tecnica colturale del pero, del melo, del pesco, del mandorlo, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del noce, del nespolo, del castagno, del melograno, del fico, degli agrumi, del pistacchio e del carrubo. Raccolta, conservazione, smercio, trasformazione dei frutti. Avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Gelso, importanza, varietà, coltivazione, utilizzazione della foglia, avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Piante da bosco. Importanza dei boschi. Essenze. Nomenclatura forestale. Vivai forestali. Propagazione. Piantamenti. Consociazioni. Governo dei boschi. Taglio ed utilizzazione dei prodotti. Avversità, nemici, parassiti, cure.

Zootecnia.

Importanza dell'industria zootecnica italiana.

Dati statistici della popolazione e del commercio degli animali domestici e dei loro prodotti.

Produzione, causa e leggi delle variazioni.

Fissazione delle variazioni. Eredità. Eredità preponderante; bilaterale; del sesso; atavica; per influenza; patologica.

Specie e gruppi sub-specifici.

Metodi di riproduzione.

Metodi di ginnastica funzionale.

Ginnastica degli apparecchi della digestione; della lattazione; della locomozione.

Imprese zootecniche.

Produzione di giovani animali; della carne e del grasso; del latte; del lavoro; della lana.

Funzioni economiche degli equini, dei bovini, degli ovini e caprini, dei suini. Principali razze. Produzione ed allevamento degli equini, dei bovini, degli ovini e caprini, dei suini. Allevamento degli animali da cortile.

Bachicoltura. Apicoltura.

Intervento dello Stato e di altri Enti o collettività per il progresso della industria zootecnica.

Economia rurale.

Concetto, limiti e scopi dell'economia rurale. Metodi di ricerca. Caratteri specifici dell'agricoltura, quale forma di attività economica. Struttura delle aziende rurali. I fattori della produzione agraria. Capitale fondiario. Capitale agrario. La gente rurale. Ordinamento colturale e industriale delle aziende. Le coltivazioni e le industrie agrarie sotto il punto di vista economico. Il mercato dei prodotti che interessano l'agricoltura. Acquisti e vendite. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. L'enfiteusi. L'amministrazione delle aziende rurali: spese, rendite, bilanci. Elaborazione ed interpretazione di dati statistici relativi all'economia dell'azienda rurale. Credito fondiario. Credito agrario. Le assicurazioni in agricoltura. L'assicurazione e la cooperazione in agricoltura.

Tecnologia chimico-agraria.

Fabbricazione dell'acido solforico pei perfosfati. Materie fosfatiche per la preparazione dei perfosfati; preparazione dei perfosfati. Cenni sulla preparazione di altri fosfatici. Le scorie Thomas.

Cenni sull'estrazione del nitrato e del solfato ammonico. La lavorazione di alcuni residui animali (corna, unghie, cuoi, ecc.). Concimi azotati sintetici. L'estrazione e la preparazione dei concimi potassici. Alcuni residui ricchi di potassio.

Fatti generali inerenti alle fermentazioni. Fermentazione lattica, butirrica, alcoolica. Cenni applicativi di carattere generale.

Industria enologica. Uva e sua trasformazione.

I fermenti selezionati nella vinificazione. La svinatura. Maturazione del vino: trattamenti relativi. Conservazione del vino. Composizione. Analisi. Vari tipi di vino. Correzioni. Alterazioni e malattie. Residui della vinificazione.

Oleificio. Materia prima. La fabbricazione dell'olio. I locali. La lavatura. I frantoi. Torchi. Estrazione per diffusione; col vuoto; per centrifugazione. Separazione dell'olio dall'acqua. Decantazione. Conservazione dell'olio dell'oliva. Residui dell'oleificio. Impianto di un oleificio. Estrazione di olio dai semi. Residui degli oleifici. Panelli e loro utilizzazione.

Composizione e proprietà del latte. Il latte nell'alimentazione umana. Norme per la raccolta, trasporto e conservazione. La preparazione del burro. Lavorazione della crema. Composizione del burro. Conservazione. Controllo. I surrogati del burro. La fabbricazione del formaggio. I principali tipi di formaggio. I formaggi margarinati. Preparazione di latte condensato; di caseina per uso industriale; dello zucchero di latte; di latte in polvere. I residui del caseificio; loro utilizzazione.

Industria dell'acido tartarico. Materie prime. Lavorazione. Estrazione dell'acido tartarico. Processi. Rendimenti.

Industria dell'acido citrico. Materie prime. Preparazione dell'agro cotto e dei citrati. Estrazione dell'acido citrico; processi; rendimenti.

Industria delle conserve alimentari. Metodi generali di conservazione dei prodotti agrari. Essiccamento. Sterilizzazione. Refrigerazione. Medi sterili. Conserva di pomodoro. Materia prima e sua lavorazione. Raccolta e trasporto del frutto. Residui e loro utilizzazione. Conserva di frutti e di legumi. Bevande analcooliche.

Estrazione delle essenze e dei profumi. Essenza di limoni; di arancio: di bergamotto. Vari procedimenti per l'estrazione dei profumi dai fiori.

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA D.

Politica, legislazione ed amministrazione forestale.

Gli aspetti del problema forestale; ordinamento e compiti dell'Amministrazione forestale. Il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, che riordina e riforma la legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Il godimento collettivo dei boschi e pascoli. Regolamento degli usi civici. Il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, che riordina gli usi civici nel Regno.

Economia ed estimo forestale.

I. — L'azienda forestale nel suo particolare ordinamento interno:

I capitali dell'azienda forestale e la loro classificazione. Il bilancio dell'impresa. I risultati del bilancio e loro interpretazione.

Il fondo forestale. Sua formazione e natura economica. I miglioramenti fondiari: giudizi e calcoli sulla loro convenienza, criteri economici di esecuzione. I caratteri del fondo forestale in rapporto all'economia dell'azienda.

Il sistema di coltura e di amministrazione.

L'ordinamento della produzione. L'ordinamento dei boschi e delle altre colture dell'azienda.

La valorizzazione dei prodotti greggi.

I rapporti tra le persone concorrenti alla produzione forestale.

II. — L'azienda forestale in alcuni suoi rapporti esteriori:

Rapporti dell'azienda coi mercati. La scelta del luogo e del tempo di vendita o d'acquisto. Viabilità e trasporti nella loro influenza sulla azienda agraria.

Il credito ed altre forme di incoraggiamento alla silvicoltura.
Consorzi e cooperative forestali. Assicurazioni forestali.
III. — Le stime forestali:
Concetti fondamentali. Caratteri particolari della produzione dei boschi.
Stima dei boschi coetanei. La capitalizzazione dei redditi.
Valore del fondo. Valore del bosco. La scelta del saggio. La scelta del turno. Il cosiddetto valore economico del soprasuolo: stima dei danni. La determinazione del costo del bosco e dei soprasuolo. La determinazione del prezzo di mercato del suolo forestale e del bosco. Le stime in una compresa di particelle forestali coetanee: del bosco, della provvigione. La determinazione del prezzo di macchiatico del soprasuolo.
Stima dei boschi disetanei. Stime nel ceduo composto, nel ceduo a sterzo, nella foresta da dirado.

Silvicoltura, dendrometria ed assestamento forestale.

a) Silvicoltura: impianto, governo, tutela e trattamento dei boschi, monografia delle principali specie legnose.
b) Dendrometria: cubatura del legname atterrato, degli alberi in piedi e dei boschi. Determinazione dell'età delle piante e dei boschi. Calcolazione del loro accrescimento. Compilazione delle tavole delle masse.
c) Assestamento: condizioni del bosco normale nelle diverse forme di regime boschivo. Rilievo topografico. Rilievo tassatorio Rilievo storico, statistico. Compilazione degli scritti relativi e delle mappe. Determinazione della annualità secondo le principali forme di regime boschivo e i metodi planimetrici, stereometrici e combinati. Piano economico, Revisioni periodiche.

Sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie dei bacini montani.

Aspetti del problema. Provvedimenti preventivi per conseguire la sistemazione di un bacino montano. Della tecnica dei rimboschimenti e della ricostituzione dei boschi deteriorati. Miglioramento ai pascoli montani e creazione di pascoli alberati. Dalla sistemazione idraulico-agraria dei terreni montani. Opere di consolidamento. Opere di correzione dei terreni. Norme per la compilazione dei progetti di sistemazione dei bacini montani.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 28 posti di alunno di ordine (grado 13° - gruppo C) nel personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, col quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 28 posti di alunno d'ordine (grado 13° - gruppo *C*), nel personale centrale del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, direttamente alla Divisione del personale e degli affari generali, entro il 13 giugno 1925 le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dei documenti indicati qui appresso:
a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;
b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui nell'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;
c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;
d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare, o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata del servizio militare prestati durante la guerra 1915-918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;
e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
g) diploma di licenza conseguito in un ginnasio, o in una scuola tecnica, o in un'altra scuola secondaria di primo grado, Regi o pareggiati;
h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.
Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.
I concorrenti, che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.
Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso, la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno fargliosi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami, i quali comprenderanno le seguenti materie, secondo l'unito programma:
Lingua italiana (prova scritta) - Lingua francese (prova scritta ed orale) - Aritmetica (prova orale) - Nozioni di ordinamento amministrativo (prova orale) - Calligrafia (prova scritta) - Dattilografia (prova pratica).

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale

della carriera d'ordine (gruppo *C* - personale centrale) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 350, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed avranno inizio alle ore 9 del giorno 30 giugno 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Programma di esame.

Lingua italiana. — Componimento.

Lingua francese. — Versione dal francese. Lettura.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola del tre semplice e composta.

Interessi semplici. Regola di sconto.

Nozioni di ordinamento amministrativo. — Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, l'ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e provinciali, i corpi elettivi locali.

Governo centrale. Consiglio dei Ministri. Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti. Consiglio di Stato.

Azione governativa locale. Prefettura. Intendenza di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato nei vari luoghi.

Calligrafia. — Non si assegna una prova speciale e il giudizio è dato valendosi della prova scritta di lingua italiana.

Dattilografia. — Saggio di scrittura a macchina (Remington o Underwood).

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di geofisico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo successivo, reg. n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 276, con il quale viene indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di geofisico (grado 9°) nel ruolo del gruppo A del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del concorso, fissato, con l'anzidetto decreto, al 19 maggio 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a tre posti di geofisico nei servizi di meteorologia e geofisica, indetto con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, è prorogato al 30 giugno 1925.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di violino nel Regio conservatorio « Arrigo Boito », di Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ad un posto di professore di violino nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma, con l'annuo stipendio di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 agosto 1925 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due capricci di M. Paganini estratti a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei suonate per violino solo di S. Bach, estratta a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra tre (I, IV e VI);

c) la suonata Trillo del diavolo di G. Tartini;

d) un concerto di autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra 3 presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico, designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice, ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione ed intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra e sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere, eseguendo la parte del primo violino, il primo tempo

di un quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento, i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che s'incontrano, nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento, e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco e la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gl'insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 maggio 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Jesi	Ancona	1	Mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Chatillon	Aosta	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.
Accumuli	Aquila	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 14.
Bari	Bari	1	Lunedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
Putignano	Bari	1	Mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Cologno al Serio	Bergamo	1	Ogni sabato dalle ore 12 alle 17.
Tremosine	Brescia	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Plataci	Castrovillari	1	Ogni domenica dalle ore 8 alle 13.
Sant'Andrea Apostolo del Jonio	Catanzaro	1	La 1ª e 3ª domenica del mese dalle ore 9 alle 14.
Asso	Como	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 15.
Como	Como	1	Tutti i giorni, salvo i festivi ed i giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Voltri	Genova	1	La 2ª e 4ª domenica del mese dalle ore 9 alle 12.
Campobello di Licata	Girgenti	1	Lunedì, mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Milano	Milano	1	Nei giorni feriali dalle ore 9 alle 16 e nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
Poggio Marino	Napoli	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 13.
Piana dei Greci	Palermo	1	Mercoledì e domenica della 2ª e 4ª settimana di ogni mese dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Pieve di Soligo	Treviso	1	Domenica, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Sanguinetto	Verona	1	Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Verona	Verona	1	Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, debbono presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Le domande stesse debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della bolletta comprovante l'eseguito pagamento, entro il termine dei 40 giorni sopra accennato in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 e contenente l'indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce.

Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso, e di L. 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi pubblicati col presente bando.

Si richiamano inoltre tutte le altre avvertenze annesse al precedente bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile u. s., n. 91, e si fa noto che i concorrenti, i quali già presero parte ai concorsi compresi nel bando predetto, potranno riportarsi nelle loro attuali domande ai documenti già presentati, salvo a rinnovare quelli che non si trovassero più nei termini dei tre mesi, di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1920.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.